

ORIGINALE



DETERMINAZIONE N. 393 DEL 29 NOV. 2019

REGISTRO GENERALE N. 1344 DEL 29-11-19

OGGETTO: "Servizi di igiene urbana nel territorio dell' ARO Scicli " (ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani") *Appalto realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura.*

Modifica R.T.I.

CIG: 75393135E7.

IL TITOLARE P.O.

RICHIAMATA la propria Determina n. 351 del 12/11/2019, R.G. n. 1214 del 12/11/2019, in forza della quale, esperita la procedura di gara, l'appalto per la acquisizione dei servizi in oggetto è stato aggiudicato, ai sensi dell' art. 32, comma 5, D. Lgs. 50/2016, al RTI: TECH SERVIZI s.r.l. (Mandataria al 51 %), con sede legale in Via Rocco Chinnici, 8 – Floridia (SR) - P. IVA 01186690895 – PROGITEC s.r.l. (Mandante al 49 %), con sede legale in Bivio San Giuseppe, 4 – Castel di Iudica (CT) – P. IVA 01650690865, dichiarandone, nel contempo la intervenuta efficacia ai sensi dell' art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO il Verbale di consegna anticipata del servizio, sotto le riserve di legge, in data 15/11/2019.

RICHIAMATA la nota Prot. Gen. n. 37871 del 21/11/2019, con la quale, intervenuta la efficacia della aggiudicazione, il R.T.I. è stato invitato a produrre atti prodromici alla stipula del contratto.

VISTA la nota Prot. 1675Av del 27/11/2019, acquisita al N/S Prot. Gen. n. 38633 del 28/11/2019, con la quale la Tech Servizi s.r.l., mandataria del R.T.I., nel comunicare la intenzione assunta dalla mandante Progitec s.r.l. di recedere dal costituendo R.T.I., manifesta la piena disponibilità ad assumere in proprio l' intero appalto per la prestazione in oggetto.

VISTA la nota del 27/11/2019, rimessa in uno alla prima richiamata nota Prot. 1675Av del 27/11/2019, acquisita al N/S Prot. Gen. n. 38633 del 28/11/2019, con la quale, per le motivazioni espresse, la Progitec s.r.l. ha manifestato alla mandataria Tech Servizi s.r.l., la propria intenzione di recedere dal costituendo R.T.I.

VISTO l' art. 48, comma 19 D. Lgs. 50/2016 che ammette il recesso, per esigenze organizzative del raggruppamento, di una impresa raggruppata, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, a cui è richiesto il possesso dei requisiti adeguati per i servizi ancora da eseguire, fermo restando che la modifica soggettiva intervenuta non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

VISTE le Delibere ANAC n. 244 del 08/03/2017 e n. 555 del 12/06/2019 che delineano la portata della norma sottesa alla fattispecie in questa sede trattata.

ACCERTATO che la mandataria Tech Servizi s.r.l. possiede in proprio i requisiti tutti previsti dagli atti di gara per assumere in proprio l' intero appalto per la prestazione in oggetto, fatto salvo il requisito ausiliato.

ACCERTATO che il recesso da parte della mandante Progitec s.r.l. non è finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, avendone accertato, in sede di dichiarazione di intervenuta efficacia, il possesso per la quota di propria attribuzione nel costituendo R.T.I.

RITENUTO che ammettere il recesso della mandante Progitec s.r.l. risponde alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell' appalto già in esecuzione, in forza della avvenuta consegna anticipata del servizio, sotto le riserve di legge.

RILEVATO che, per pacifica giurisprudenza, deve ritenersi ammessa la sostituzione dell' operatore economico in tutte quelle fattispecie in cui il mutamento delle imprese non è idoneo ad alterare la par condicio competitorum, in quanto non si pone come elusivo della previa verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, e tali sono da ritenere le modifiche che vanno nel senso di una diminuzione dei soggetti partecipanti, e che, pertanto, devono ritenersi sempre ammissibili.

RITENUTO non sussistere, per il prima delineato quadro normativo e giurisprudenziale, motivi che possano ostare alla proposta modifica nel costituendo R.T.I.

VISTA la Determina del Sindaco n.12 del 20/05/2019, con la quale sono stati conferiti, fino al 31/12/2019, gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente, ed in forza della quale è assunto il presente provvedimento.

VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ed il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle disposizione non immediatamente abrogate per effetto dell'art.127, comma 1, lett. u) del D. Lgs.50/2016).

VISTO l'art.107, comma 3 lett. d) del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. L.gs118/201.

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente.

VISTO l'art.184 del D. L.gs 18.08.2000, n.267.

VISTO il vigente Statuto Comunale , ed in particolare l'art.48.

RITENUTO dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per la causale in premessa, che qui è da intendersi, oltre che richiamata, integralmente riportata:

1. Autorizzare la modifica del R.T.I.: TECH SERVIZI s.r.l. (Mandataria al 51 %), con sede legale in Via Rocco Chinnici, 8 – Floridia (SR) - P. IVA 01186690895 – PROGITEC s.r.l. (Mandante al 49 %), con sede legale in Bivio San Giuseppe, 4 – Castel di Iudica (CT) – P. IVA 01650690865, ammettendo il recesso da parte della mandante PROGITEC s.r.l.
3. Dare atto che la aggiudicazione, già disposta, ai sensi dell' art. 32, comma 5, D. Lgs. 50/2016, con propria Determina n. 351 del 12/11/2019, R.G. n. 1214 del 12/11/2019, a favore del costituendo, allora, RTI: TECH SERVIZI s.r.l. (Mandataria al 51 %), con sede legale in Via Rocco Chinnici, 8 – Floridia (SR) - P. IVA 01186690895 – PROGITEC s.r.l. (Mandante al 49 %), con sede legale in Bivio San Giuseppe, 4 – Castel di Iudica (CT) – P. IVA 01650690865, per la acquisizione dei “**Servizi di igiene urbana nel territorio dell' ARO Scicli ”** (ai sensi del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 13 febbraio 2014 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”**) *Appalto realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura*, con la presente è da intendere confermata a favore esclusivo della Impresa TECH SERVIZI s.r.l., con sede legale in Via Rocco Chinnici, 8 – Floridia (SR) - P. IVA 01186690895.
4. Resta ferma e confermata ogni altra previsione e statuizione di cui alla parte dispositiva della propria Determina n. 351 del 12/11/2019, R.G. n. 1214 del 12/11/2019, qui da intendere, oltre che richiamata, integralmente riportata e trascritta.
7. Dare atto di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con delibera G.M. n°10 del 31/01/2014 e del P.T.P.C. approvato con Delibera G.C. n°16 del 31/01/2018.
8. Di trasmettere la presente determinazione al D.E.C. Geom. Tasca Giuseppe per la esecuzione, omettendo la remissione al RUP in quanto il sottoscritto ne assomma la funzione.
9. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. Consecutivi, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.
10. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Segreteria per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII
(Ing. Spano Guglielmo)

